



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE**

SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITÀ

Alla cortese attenzione di
Segreteria Conferedale CGIL Puglia
Segreteria Conferedale CISL Puglia
Segreteria Conferedale UIL Puglia
ConfCooperative Puglia – Federsolidarietà
Legacoop Puglia
Forum III Settore Puglia
FISM Puglia
ACSEMI Puglia

Comuni e agli Ambiti territoriali Sociali

e p.c. InnovaPuglia S.p.a.

Oggetto: Chiarimenti sulle figure professionali educative e di coordinamento delle strutture e dei servizi socio educativi per l'infanzia di cui al Titolo V del Regolamento regionale n. 4/07 e s.m.i.

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" (G.U. n.112 del 16-5-2017-Suppl.Ordinario n.23) disciplina l'articolazione dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici e da soggetti privati, che costituiscono il Sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini della fascia di età da 0 a 6 anni.

L'art. 4, comma 1, lett. e) del predetto decreto prevede che ai fini dell'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia sia necessario il conseguimento della laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università.

Il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017 non è retroattivo, quindi all'articolo 14, comma 3, prevede che "continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di

www.regione.puglia.it

**Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità**

Via G. Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403316

mail: m.didonna@regione.puglia.it - pec: politichefamiliari.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

entrata in vigore del presente decreto". La data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 65/17 è il 31 maggio 2017.

Con D.M. 378 del 9 maggio 2018 il MIUR, in applicazione del citato l'art. 14 ha definito le modalità di svolgimento del corso di specializzazione di 60 CFU e i requisiti minimi, in termini di 55 CFU, che qualificano la laurea nella classe L-19 come indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

Con nota 14176 del 08.08.2018 il MIUR ha chiarito che l'unica interpretazione possibile della suddetta disposizione transitoria "appare quella che assicuri, fino all'attivazione degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L-19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell'immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi.

Parimenti tale interpretazione assicura il pari diritto dei titolari degli ulteriori titoli riconosciuti dalle normative regionali e il diritto all'educazione rispetto al rischio di compromessa effettività dei servizi educativi per mancanza di personale qualificato.

Pertanto, precisa il MIUR che **" fino all'attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali."**

In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell'accesso alla professione, i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.

- Fino all'attivazione da parte degli Atenei dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, continueranno ad essere valide tutte le lauree appartenenti alla classe L-19 anche se non specifiche per educatori per i servizi educativi per l'infanzia.
- Analogamente, fino all'attivazione del corso di specializzazione di 60 CFU previsto per i laureati in SFP a ciclo unico, la laurea in scienze della formazione primaria costituirà titolo di accesso sufficiente.
- Parimenti, fino all'attivazione dei suddetti corsi, resteranno validi anche i titoli previsti dalla normativa regionale in vigore alla data del 31 maggio 2017.

Il Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i. individua e disciplina classificandoli in strutture o servizi, le seguenti tipologie che per caratteristiche sono "servizi socio educativi per la prima infanzia" di cui all'art. 2, comma 3 del D.Lvo n. 65/2017:

- asilo nido/micro nido/sezione primavera (art. 53);
- centro ludico prima infanzia (art. 90);

www.regione.puglia.it

Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità

Via G. Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403316

mail: m.didonna@regione.puglia.it - pec: politichefamiliari.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

- servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (art. 101 lett. a);
- piccolo gruppo educativo o nido in famiglia (art. 101 lett. b)
- ludoteca (art. 90) per la fascia di età dai 3 ai 6 anni
- servizi educativi e per il tempo libero (art. 103) per la fascia di età 3-6 anni.

Alla luce di quanto sopra premesso, per l'**ACCESSO** alla professione di educatore nei servizi e nelle strutture di cui sopra, sono utili i seguenti titoli di studio e qualifiche:

- laurea della classe di laurea L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari LM 85 bis;
- laurea quadriennale in Scienze dell'Educazione Vecchio Ordinamento
- laurea triennale in Scienze dell'Educazione L 19 o Classe 18, equiparate per legge, senza indirizzo specifico, per coloro che si sono immatricolati prima dell'attivazione da parte degli Atenei dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico (anno 2019/2020)
- qualifica di pedagogo acquisita ai sensi del comma 595 della Legge n. 205/2017
- qualifica di educatore professionale socio pedagogico acquisita a seguito di superamento del corso di formazione per 60 CFU per coloro che ai sensi del comma 597 della Legge n. 205/2017ⁱ, si siano iscritti prima dell'attivazione da parte degli Atenei dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico (anno 2019/2020)
- qualifica di educatore professionale socio pedagogico acquisita ai sensi del comma 598 della Legge n. 205/2017ⁱⁱ.

Per coloro che erano in servizio alla data del 1 gennaio 2018, è possibile **CONTINUARE AD ESERCITARE** l'attività di educatore anche in assenza di uno dei diplomi di laurea di cui sopra, a condizione che alla stessa data abbiano svolto l'attività educativa per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per disposto dell'art. 46, comma 5, del R. Reg.le n. 4/07 e ss.mm.ii. tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V del presente regolamento devono avere un **coordinatore**.

Il coordinatore deve essere in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l'accesso alle qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico e della qualifica di pedagogo di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, commi 594-598, salvo quanto espressamente definito per specifiche strutture o servizi negli articoli di riferimento.

www.regione.puglia.it

Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità

Via G. Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403316

mail: m.didonna@regione.puglia.it - pec: politichefamiliari.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

E' consentito a coloro che svolgevano attività di coordinamento di struttura o di servizio alla data del 01.01.2018 sulla base dei titoli previsti dalla vigente regolamentazione regionale, continuare a svolgere detta attività.

Per i nidi , sezioni primavera e centri ludici prima infanzia è previsto espressamente agli articoli 53 e 90 del Reg. reg.le n. 4/07 e ss.mm.ii., che abbiano un **coordinatore pedagogico**.

Per l'accesso al predetto ruolo è richiesto il possesso della qualifica di pedagoga, che ai sensi del comma 595 della Legge 205/2017, "è attribuita a seguito del rilascio **di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education**".

L'art. 52 Reg. R. n. 4/07 nel prevedere espressamente che il coordinatore del centro socio educativo diurno è individuato tra le figure professionali dell'area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa, riconosce titolo idoneo per l'accesso al ruolo di coordinatore, il possesso di diploma di laurea nelle classi comprese nell'area di indirizzo socio- psicopedagogica.

La Titolare P.O.

*Attività di Vigilanza e controllo
sulle strutture e sui servizi socio educativi*

Dott.ssa Maria Vittoria Di Donna



DI DONNA MARIA
VITTORIA
15.06.2020
09:04:39 UTC

La Dirigente ad interim del Servizio

Dott.ssa Francesca Zampano



ZAMPANO
FRANCESCA
15.06.2020
11:56:20 UTC

i 597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

www.regione.puglia.it

Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità

Via G. Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403316

mail: m.didonna@regione.puglia.it - pec: politichefamiliari.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

ii Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio

www.regione.puglia.it

Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
Via G. Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403316
mail: m.didonna@regione.puglia.it - pec: politichefamiliari.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it